

Verbale di Assemblea Straordinaria dell'Associazione CON L'AMORE ONLUS

per trasformazione in

ASSOCIAZIONE CON L'AMORE ETS

Via Pastrengo n. 3 - Piedimonte San Germano (FR)

Codice fiscale 90021530606

MODIFICA E ADEGUAMENTO DELLO STATUTO

AL DECRETO LEGISLATIVO 3 LUGLIO 2017, N. 117

Il giorno 24/03/2026 regolarmente convocata nei modi e termini previsti dallo statuto si è riunita, presso la sede sociale, l'assemblea dell'associazione per discutere e deliberare sul seguente O.d.g.

1) Approvazione del nuovo statuto sociale modificato ed integrato secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117 ed Integrazione della Denominazione Sociale secondo quanto disposto dall'art. 35, comma 5 del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017.

Alle ore 18.00, Il Presidente dell'Associazione Sabina Testa dichiara aperti i lavori, assumendo la presidenza.

Viene eletto a segretario la Sig.ra Guerrina Bindella

Il Presidente constata che appaiono presenti in assemblea n.6 (almeno 2/3) soci su un totale di 7 aventi diritto e relaziona sulle disposizioni legislative relative al Codice del Terzo settore che hanno reso indispensabile la modifica dello statuto sociale e l'integrazione della denominazione per poter restare nell'ambito dell'associazionismo. Il Presidente dà lettura delle nuove norme statutarie redatte secondo le indicazioni del decreto legislativo 3

luglio 2017, n. 117 che contengono anche la denominazione sociale integrata con l'acronimo ETS. Dopo un breve dibattito lo statuto e la integrazione della denominazione vengono approvate con voto unanime dei presenti. Lo Statuto approvato viene allegato al verbale a formarne parte integrante.

Il Presidente comunica che, in qualità di legale rappresentante dell'Associazione, provvederà senza indugio alla registrazione del verbale con le norme statutarie presso l'Agenzia delle Entrate e effettuerà il deposito presso il RUNTS chiarendo che il medesimo è esente dall'imposta di bollo ai sensi del comma 5 dell'Art. 82 del decreto legislativo 3 Luglio 2017 n. 117. Le modifiche statutarie di adeguamento sono altresì esenti dall'imposta di registro ai

sensi del comma 3 dell'art. 82 del citato decreto legislativo. Il Presidente inoltre provvederà alla comunicazione all'Agenzie delle Entrate della variazione della denominazione sociale entro i previsti 30 giorni. Alle ore 19.30 non essendovi altro da deliberare l'Assemblea chiude i propri lavori.

Piedimonte San Germano, 24/03/2026

Letto firmato e sottoscritto

Il Segretario

Il Presidente

Guerrino Brindelli

Sabino Testa

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CON L'AMORE ETS

Art. 1 Denominazione - Sede - Durata

1.1 È costituita, ai sensi ai sensi degli artt. 36 e segg. del Codice civile e del D.lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 (Codice del Terzo Settore), l'Associazione denominata "ASSOCIAZIONE CON L'AMORE" (di seguito "Associazione"). Dall'iscrizione dell'Associazione nel registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art. 11 del d.lgs. n. 117/2017 la denominazione sarà integrata come segue: "ASSOCIAZIONE CON L'AMORE E.T.S." e dell'acronimo E.T.S. si farà uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

1.2 L'Associazione ha sede nel comune di Piedimonte San Germano (FR) - cap 03030 - alla Via Pastrengo n. 3. Il cambio di sede all'interno dello stesso comune non comporta modifica statutaria e può essere effettuato con delibera del Consiglio Direttivo. L'Associazione può istituire sedi operative, sedi secondarie, delegazioni, uffici, rappresentanze ed ogni genere di unità locale consentita dalla normativa vigente sia in Italia che all'estero.

1.3 La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2 Finalità - Attività

2.1 L'Associazione, che non ha scopo di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche e sociali. In particolare, l'Associazione persegue i seguenti scopi:

- attività di beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate;

- Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;

- attività sociali, promozione della cultura e delle tradizioni delle popolazioni più bisognose, la promozione di ogni tipo di attività culturale, ricreativa, turistica, sociale tendente alla valorizzazione della cultura e della civiltà locale, nazionale, europea ed internazionale;

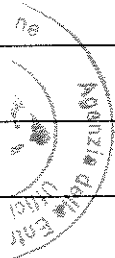
- promuovere la riscoperta e la valorizzazione della cultura e delle tradizioni popolari;

- accrescere la consapevolezza del patrimonio comune, di cultura, arte, storia, ambiente e religione, con una visione dinamica dell'identità nazionale, dello sviluppo sostenibile, dei nuovi diritti civili, sociali e ambientali e delle pari opportunità;

- promuovere rapporti culturali di carattere internazionale, anche con enti, associazioni e fondazioni straniere;

- promuovere e svolgere attività di ricerca scientifica di particolare interesse culturale e sociale, direttamente ovvero per il tramite di Università, Enti di ricerca ed altre Associazioni, fondazioni o istituzioni;

- promuovere ed organizzare attività di carattere gastronomico e musicale (sagre, manifestazioni culinarie, manifestazioni riguardanti la valorizzazione degli antichi sapori, eventi musicali e simili), in occasione dei quali potrà anche provvedere alla somministrazione di alimenti e bevande. Essa svolge la propria attività su tutto il territorio nazionale.



2.2 L'Associazione persegue le proprie finalità attraverso lo svolgimento in via prevalente delle seguenti attività di interesse generale, riconducibili a quelle di cui all'art. 5, comma 1, lettera i del d.lgs. n. 117/2017:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e della beneficenza e delle attività di interesse generale.

2.3 L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale sopra elencate, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con Decreto ministeriale n. 107 del 19 maggio 2021. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

2.4 L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 3 Soci - Diritti e doveri - Ammissione ed esclusione

3.1 Sono soci dell'Associazione le persone fisiche, le persone giuridiche e gli enti senza personalità giuridica che, condividendone le finalità, sono ammessi a farne parte.

3.2 L'aspirante socio deve fare richiesta scritta al Consiglio Direttivo dichiarando di attenersi al presente Statuto e alle deliberazioni degli organi.

sociali e di impegnarsi per realizzare gli scopi che l'Associazione si prefigge. Nel caso di minori, la domanda è presentata da chi ne esercita la potestà genitoriale.

3.3 Nel caso di rigetto della domanda, le motivazioni devono essere comunicate all'interessato entro sessanta giorni. L'interessato può, nei successivi sessanta giorni, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulla richiesta, se non esplicitamente convocata, in occasione della prima convocazione utile.

3.4 I soci in regola con il versamento della quota associativa hanno diritto:

I) a concorrere all'elaborazione del programma dell'Associazione, nonché a partecipare alle attività da essa promosse e alla vita associativa in genere;

II) a partecipare alle assemblee esercitando il diritto di voto;

III) ad eleggere gli organi sociali e farsi eleggere negli stessi;

IV) di esaminare i libri sociali presso la sede (legale e/o operativa) dell'Associazione estraendone copia a propria cura e spese, previa richiesta scritta.

I soci minorenni acquisiscono il diritto di voto al raggiungimento della maggiore età; sino ad allora sono rappresentati nei rapporti sociali da chi ne esercita la potestà genitoriale, che ha diritto esclusivamente all'elettorato attivo.

3.5 I soci sono tenuti:

I) a sostenere le finalità dell'Associazione;

II) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;

III) a versare alle scadenze stabilite le quote sociali.

3.6 La qualità di socio si perde per morte della persona fisica / estinzione della persona giuridica e dell'ente senza personalità giuridica, per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi motivi o per recesso. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto agli amministratori e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.

3.7 Coloro che cessano per qualsiasi causa di far parte dell'Associazione non possono ripetere i contributi versati, né rivendicare diritti sul suo patrimonio.

Art. 4 Organi Sociali

4.1 Sono Organi dell'Associazione:

- L'Assemblea;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente ed il Vice Presidente.

Ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 8 del presente Statuto, sono organi sociali anche l'Organo di Controllo e il Revisore legale dei conti.

Art. 5 L'Assemblea

5.1 È l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta dai soci in regola con il versamento delle quote sociali ed iscritti da almeno tre mesi nel libro soci.

5.2 È convocata e presieduta dal Presidente dell'Associazione.

Le convocazioni, effettuate con qualsiasi strumento anche telematico che consenta l'attestazione della ricezione, devono riportare l'ordine del giorno,

la data e il luogo di svolgimento e devono essere rese note con un preavviso

di almeno 7 giorni, ridotti a 3 in caso di urgenza.

Si riunisce almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile di ciascun anno per

l'approvazione del bilancio consuntivo.

L'Assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti

di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza), a con-

dizione che: sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legit-

timazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare

e proclamare i risultati della votazione; sia consentito al soggetto verba-

lizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verba-

lizzazione; sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e

alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Delle riunioni dovrà essere redatto un verbale, firmato dal Presidente e dal

segretario che lo ha redatto, da inserire nel libro delle adunanze e delibe-

razioni dell'Assemblea.

5.3 L'Assemblea:

a) approva il bilancio consuntivo dell'esercizio sociale precedente ed il

bilancio preventivo dell'esercizio sociale successivo;

b) approva il bilancio sociale qualora ricorrano le condizioni di cui

all'art. 14 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117;

c) delibera sulle modificazioni dello statuto;

d) approva e modifica l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

e) elegge e revoca i componenti degli organi sociali e ne delibera i

compensi nei limiti di legge;

f) nomina e revoca, qualora ricorrano le condizioni di cui agli artt. 30

e 31 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117, l'organo di controllo ed il

soggetto incaricato della revisione legale dei conti e ne delibera il

compenso;

g) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e

promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

h) delibera sui ricorsi degli aspiranti soci in merito al mancato acco-

gliamento della domanda di ammissione;

i) delibera sui ricorsi dei soci contro i provvedimenti di esclusione;

j) delibera lo scioglimento dell'Associazione, la nomina dei liquidatori

e la devoluzione del patrimonio,

k) delibera la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associa-

zione;

l) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dallo statuto

alla sua competenza.

5.4 Per la validità delle riunioni dell'Assemblea, in prima convocazione è

sempre necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti;

in seconda convocazione, che può tenersi anche due ore dopo la prima, la

riunione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. I soci possono

farsi rappresentare nelle riunioni da un altro socio mediante delega scritta,

anche in calce all'avviso di convocazione. In tutte le assemblee, ogni socio

ha diritto ad un voto e può essere portatore di non più di tre deleghe. I soci

minori sono rappresentati in assemblea da chi ne esercita la potestà genito-

riale. Le delibere sono assunte a maggioranza dei voti dei presenti e dovranno

essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea. Per modificare lo statuto occorrono la presenza di almeno tre quarti dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per l'Assemblea che delibera sullo scioglimento e la devoluzione, oltre che sulla fusione, scissione o trasformazione dell'Associazione, è richiesto il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

Art. 6 Il Consiglio Direttivo

6.1 Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea. È composto da un minimo di 3 ad un massimo di 9 membri (in numero dispari) compreso il Presidente. La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati. I suoi componenti durano in carica 3 anni e comunque fino all'Assemblea che procede al rinnovo delle cariche sociali e all'approvazione del bilancio consuntivo e sono rieleggibili.

Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più membri, si procederà, da parte del Consiglio Direttivo, alla sostituzione degli stessi con i primi dei non eletti, che dureranno in carica quanto gli altri amministratori. Allorché questo elenco fosse esaurito, saranno indette elezioni suppletive per i membri da sostituire. Qualora venisse meno la maggioranza dei membri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto.

6.2 Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli espressamente riservati ad altri organi dalla legge o dal presente statuto. In particolare, il Consiglio Direttivo cura l'esecuzione e l'attuazione delle delibere dell'Assemblea



e presenta all'Assemblea per l'approvazione il bilancio preventivo, il bilancio consuntivo ed il bilancio sociale qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 14 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117. Il Consiglio Direttivo può nominare un Direttore Generale e può costituire qualsiasi organismo reputi utile per l'Associazione, ivi incluso un Comitato Scientifico.

6.3 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente con avviso scritto inviato almeno otto giorni prima della seduta con qualsiasi mezzo che consenta l'attestazione della ricezione ovvero, in caso di urgenza, con le stesse modalità, almeno due giorni prima. L'avviso deve indicare giorno, ora e luogo di svolgimento della seduta e l'ordine del giorno.

6.4 Le riunioni sono validamente costituite con la presenza dei due terzi dei Consiglieri. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Le deliberazioni sono riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

6.4 Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 7 Il Presidente ed il Vice Presidente

7.1 Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i soci dell'Associazione. Dura in carica 3 anni e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali, ed è rieleggibile.

7.2 Ha la rappresentanza legale dell'Associazione e dirige e coordina i lavori dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. In caso di estrema necessità ed

urgenza il Presidente potrà assumere provvedimenti di competenza del Consiglio

Direttivo, con l'obbligo di sottoporli al Consiglio stesso in occasione di

una riunione che dovrà essere convocata nei trenta giorni successivi per le

deliberazioni di propria competenza.

7.3 Il Vice Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo, su proposta del

Presidente, dura in carica 3 anni ed è rieleggibile.

7.4 Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedi-

mento di quest'ultimo.

Art. 8 L'Organo di Controllo e il Revisore legale dei conti

8.1 Nei casi previsti dall'art. 30 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117, l'Assemblea

deve nominare un organo di controllo, anche monocratico. I componenti dell'or-

gano di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui

all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di

controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno

uno dei componenti. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

8.2 L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto

e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento

alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora

applicabili, nonché sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministra-

tivo e contabile e sul suo concreto funzionamento. I componenti dell'organo

di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente,

ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli

amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determi-

nati affari.



8.3 Nei casi previsti dall'art. 31 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117, l'Assemblea

nomina un revisore o una società di revisione per la revisione legale dei

conti esercitata secondo le modalità di legge vigenti.

Art. 9 Esercizio sociale e bilancio

9.1 L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di

ciascun anno.

9.2 Entro il 30 aprile di ciascun anno deve essere sottoposto all'Assemblea

per l'approvazione il bilancio consuntivo relativo all'esercizio precedente,

nonché il bilancio sociale, se obbligatorio per legge, redatto secondo quanto

previsto dall'art.14 del d.lgs. n. 117/2017. Entro il 30 novembre di ciascun

anno deve essere sottoposto all'Assemblea per l'approvazione il bilancio pre-

ventivo relativo all'esercizio successivo.

9.3 Il bilancio consuntivo deve essere redatto secondo le indicazioni di cui

all'articolo 13 del d.lgs. n. 117/2017 e relative linee guida. Nei documenti

di bilancio deve essere fatta menzione del carattere secondario e strumentale

delle attività diverse da quelle di interesse generale.

9.4 I bilanci sono a disposizione dei soci e a tal fine sono depositati presso

la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea con-

vocata per l'approvazione.

Art. 10 Patrimonio

10.1 Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalla dotazione iniziale e

può essere accresciuto dagli apporti dei soci, da altri beni mobili e immobili,

da contributi e sovvenzioni ricevuti da organismi internazionali, governi,

enti o istituzioni pubbliche e private, per la realizzazione degli obiettivi



conformi agli scopi dell'Associazione, da attività di auto-finanziamento, inclusi i proventi derivanti da attività diverse e di raccolta fondi, da eredità, legati, lasciti e donazioni con tale specifica destinazione e da ogni altra entrata consentita dalla legge e destinata, per deliberazione del Consiglio Direttivo, ad incrementarlo.

10.2 Spetta al Consiglio Direttivo decidere le forme di investimento del patrimonio.

10.3 I redditi del patrimonio ed ogni altra entrata non destinata ad incrementarlo costituiscono i mezzi per lo svolgimento delle attività istituzionali.

10.4 Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. A tali fini, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 11 Estinzione e devoluzione

11.1 In caso di scioglimento o estinzione per qualsiasi causa e di messa in liquidazione dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto ad altri enti del Terzo settore, secondo le indicazioni dell'Assemblea, previo parere dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore.

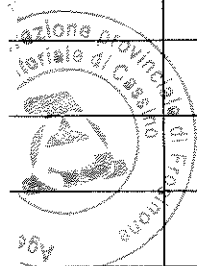
Art. 12 Rinvio



12.1 Per quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le disposizioni
del d.lgs. n. 117/2017, del Codice Civile e delle altre norme vigenti in
materia.

Guerrino Brindello

Sabino Testa



AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO TERRITORIALE DI CASSINO
Registrato a CASSINO il 25/03/2026
di n. 77 Serie 3 Esatto €
(Euro) K SENTG

Gaglione Laura
(*) Vice capo della
Direzionale Provinciale

